



Società ticinese per l'arte e la natura

Sezione ticinese di Patrimonio svizzero

CP 1146, via Borghese 42

6601 Locarno

T 091 751 16 25

www.stan-ticino.ch

info@stan-ticino.ch

Posta A
Lodevole
Municipio di Lugano
Piazza Riforma
6900 Lugano

Locarno, 21.12.2020

Pacchetto di varianti di PR concernenti casi e comprensori segnalati quali necessari di approfondimenti dal Consiglio di Stato in fase di approvazione delle varianti Beni culturali (Montarina, Salita dei Frati, Comparto tra Via Maraini e Via Motta) – QUARTIERE DI MONTARINA

Egregio signor Sindaco,
gentile signora Municipale, egregi signori Municipali,

nella vostra lettera del 12 giugno 2020 riferita alla decisione 9.4.2020 di sospendere la domanda di costruzione per la demolizione degli edifici sui fmn 934 e 1396 sezione di Lugano (ville Colombo in via San Gottardo), giusta l'art. 62 Lst, indicate che con «*risoluzione n. 25 del 30.1.2020 il Municipio ha quindi incaricato la DPAM di predisporre l'avvio di un pacchetto di varianti di PR mediante le quali verificare le tutele e le disposizioni legate ai Piani di valorizzazione oggetto di contestazione, precisando le motivazioni e le giustificazioni dei vincoli proposti. In quell'occasione il Municipio ha pure deciso di estendere il pacchetto di varianti a quei casi e comprensori segnalati quali necessari di approfondimenti dal CdS in fase di approvazione delle varianti Beni culturali (Montarina, Salita dei Frati, Comparto tra Via Maraini e Via Motta)*».

La STAN condivide questo approccio, peraltro già richiesto con la nostra lettera del 22 maggio 2017, in particolare in merito al Quartiere Montarina, perimetro di valorizzazione no. 14 (PV14) trattato approfonditamente nella variante di PR relativa ai beni culturali delle sezioni di Lugano, Castagnola e Brè.

Visti i tempi istituzionalmente lunghi del processo pianificatorio, la STAN si permette di consigliare l'istituzione di opportune Zone di pianificazione in modo tale da evitare che domande di costruzione riguardanti oggetti potenzialmente da salvaguardare conducano alla loro manomissione o distruzione.

Il Consiglio di Stato nella sua decisione no. 1617 del 12 aprile 2017 indicava che «*lo scrivente Consiglio non può esimersi dal ricordare in questa sede l'invito rivolto al Municipio cittadino da parte del Consiglio comunale (cfr. risoluzione della seduta del 12 settembre 2011) a "riesaminare i PR e gli indici attualmente vigenti nelle diverse sezioni al fine di armonizzare l'urbanistica e la valorizzazione dei beni culturali". A trent'anni dall'approvazione del PR di Lugano sarebbe infatti opportuno procedere a una revisione della pianificazione di alcuni settori della città, in particolare proprio a Montarina, dove sorse a partire dal 1910 ca. la "città giardino" promossa e in gran parte realizzata dall'arch. Americo Marazzi. In particolare sarebbe più che opportuno evitare la sostituzione degli edifici storici ancora esistenti con complessi di appartamenti contemporanei di grande*

volumetria, che inevitabilmente comportano un profondo cambiamento dell'originale tessuto urbanistico del quartiere, modificando la tipologia edilizia dell'edificato (da palazzine e ville e case d'appartamento di grandi dimensioni) provocando così l'erosione della sua identità». Il Consiglio di Stato ha confermato la protezione sui mappali 1319, 1611 (ricorsi n° 15, 16 per esempio, p. 149 e segg. della decisione sopra citata) e gli edifici direttamente protetti L47, L48, L49.

Nel capitolo «3.9.2. Aggiornamento dell'inventario dei beni culturali locali», p. 37-38, il Governo ha precisato che la particolarità e la bellezza del quartiere di Montarina merita di essere opportunamente conservata e ha invitato il Municipio «a verificare se tale conservazione, oltre a specifiche misure urbanistiche, debba comprendere la tutela locale ai sensi della LBC degli edifici ai mappali 990, 988, 986, 985, 1320, 1319, 1519, 1611, 1509, 1588 e 1025 a Montarina».

Come sapete, una procedura ricorsuale contesta la licenza edilizia, relativa ai mappali 1025 e 1026 RFD di Lugano-Montarina aventi una superficie di 4'000 mq, per la costruzione di un palazzo di appartamenti e la conseguente demolizione dei due edifici storici presenti nonché la cancellazione di quasi tutto il parco.

I due mappali sopra indicati costituiscono parte integrante e qualificante della "città giardino" alla quale fa riferimento il Consiglio di Stato, ma, incomprensibilmente, non sono stati inseriti nel Perimetro di valorizzazione n° 14 (PV14), né si trova specifica motivazione per tale scelta.

Per di più, siamo venuti a conoscenza che la villa Welthi, progettata e realizzata nel 1959 dagli architetti Camenzind e Brocchi, grazie ai suoi pregi compositivi, ha fatto oggetto recentemente di un approfondito studio da parte dell'Accademia di architettura.

In considerazione di quanto sopra esposto e del valore urbanistico, architettonico e culturale del quartiere di Montarina Vi chiediamo di riconsiderare il perimetro di valorizzazione no. 14 (PV14) nonché la tutela locale ai sensi della LBC degli edifici situati sui fondi di Montarina di cui al capitolo «3.9.2. Aggiornamento dell'inventario dei beni culturali locali» della decisione del Consiglio di Stato sopra citato.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Società ticinese per l'arte e la natura

Sezione ticinese di Patrimonio svizzero

Il Presidente:



Tiziano Fontana

Il Segretario:



Paolo C. Minotti